



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 1, riunita in udienza il 15/05/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:

NOVELLI PAOLO, Presidente e Relatore
FABBRI RICCARDO, Giudice
MORETTI PIETRO, Giudice

in data 15/05/2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 107/2025 depositato il 18/03/2025

proposto da

De. C.I.

Difeso da

Alessandra Amatucci

ed elettivamente domiciliato presso

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna

elettivamente domiciliato presso

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ03D300654 IRES-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ03D300654 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ03D300654 IRAP
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ03D300663 IRES-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ03D300663 IVA-ALTRO

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ03D300663 IRAP

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 162/2026 depositato il 19/05/2026

Svolgimento del processo

La SOCIETÀ _____ impugna l'avviso di accertamento n. THQ03D300654/2024 emesso per l'anno d'imposta 2018, relativo alle imposte accertate IRES, IRAP e IVA, notificato a mezzo pec il 20.12.2024, e dell'avviso di accertamento n. THQ03D300663/2024 emesso per l'anno d'imposta 2019, relativo alle imposte accertate IRES, IRAP e IVA.

Deduce come motivi:

in via preliminare:

1. Violazione del contraddittorio endoprocedimentale (art. 6-bis Statuto del Contribuente) in quanto gli accertamenti sono stati emessi in assenza di un confronto effettivo con la contribuente;
2. Parcellizzazione del credito e abuso del potere impositivo – L'Agenzia ha emesso più avvisi di accertamento separati senza alcuna giustificazione logico-giuridica, con il solo scopo di aggravare la posizione del contribuente, in violazione del principio di economia processuale;
3. Nullità per vizio di sottoscrizione (art. 42 DPR 600/1973) – Gli atti sono stati firmati da un soggetto privo di legittimazione e notificato in copia priva di certificazione di conformità all'originale, rendendoli inesistenti sotto il profilo giuridico.

Nel merito:

1. Erronea determinazione della base imponibile – L'Ufficio avrebbe operato una ricostruzione distorta dei ricavi, non valorizzando la documentazione contabile e imponendo una tassazione fittizia, priva di supporto probatorio. Sostiene la ricorrente che sussisterebbe, come da documentazione prodotta, una perfetta corrispondenza tra le movimentazioni bancarie e le scritture contabili ufficiali, il che smentirebbe l'ipotesi di occultamento dei ricavi o di mancata registrazione degli incassi derivanti dai pagamenti POS. Determinante sarebbe la circostanza che l'Agenzia delle Entrate ha sollevato contestazioni esclusivamente in relazione ai pagamenti elettronici, senza muovere alcun rilievo sugli incassi avvenuti in contanti. Tale omissione assumerebbe particolare rilevanza, in quanto, in assenza di una contestazione specifica dell'Amministrazione, deve ritenersi pacifico che gli incassi in contante siano stati correttamente certificati.

2. Illegittimità della presunzione di distribuzione di utili extracontabili – L'Amministrazione, in violazione dell'art. 53 Cost. e dell'art. 7 D.Lgs. 546/1992, pretenderebbe di tassare somme che, come dimostrato documentalmente, sono rimaste nella disponibilità della società e sono state reinvestite.

3. Violazione dell'art. 32 DPR 600/1973 in relazione alla presunta non tracciabilità dei pagamenti – Evidenza che la società opera in contabilità ordinaria, con ogni incasso e spesa perfettamente documentati. Gli accertamenti si fondano su un'errata applicazione della norma e su un'irragionevole inversione dell'onere della prova;

4. Errata contestazione dell'inerenza dei costi – L'Ufficio avrebbe contestato arbitrariamente la deducibilità di determinate spese, senza provare la loro estraneità all'attività d'impresa, invertendo indebitamente l'onere della prova e violando il principio di inerenza sancito dalla Cassazione.

A supporto della regolarità fiscale la società produce in allegato:

1. Estratti conto correnti aziendali – Prova della tracciabilità delle operazioni (Allegato 1).
2. Mastrini contabili – Registrazione dettagliata delle transazioni economiche (Allegato 2).

3. Bilanci d'esercizio – Dimostrazione della corretta gestione patrimoniale e finanziaria della società (Allegato 3).

4. Dichiarazioni dei redditi – Evidenza della dichiarazione integrale dei ricavi (Allegato 4).

Conclude chiedendo:

- in via principale, annullare e/o dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'Avviso di accertamento n. THQ03D3006542024 per l'anno 2018 e Avviso di accertamento n. THQ03D3006632024 per l'anno 2019;

- in via subordinata, rideterminare l'Avviso di Accertamento n. THQ03D3006542024 per l'anno 2018 e Avviso di Accertamento n. THQ03D3006632024 per l'anno 2019 in conseguenza dell'accoglimento della domanda di parte ricorrente;

- condannare la resistente alle spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario e oneri di legge, da quantificarsi secondo DM 55/2014.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita con propria memoria avversando i motivi di ricorso.

Evidenza che non sono stati oggetto di specifico motivo di ricorso le contestazioni concernenti:

- Costi non inerenti, nello specifico, indeducibilità della fattura al fornitore (n. 73 del 13/06/2018) di €. 730,00 (di cui imponibili €. 598,36 ed IVA per €. 131,64), relativa ad una lavasciuga non annotata nel registro dei beni ammortizzabili;

- ricavi non contabilizzati riferiti ad acquisti non regolarizzati, perché nel 2018 la soc.

avrebbe ceduto n. 100 confezioni di buste di caffè senza emettere il relativo documento fiscale e parte contribuente non avrebbe provveduto a regolarizzare l'operazione mediante emissione di autofattura, facendo presumere con ciò la cessione "in nero" di tale prodotto senza l'emissione del documento fiscale, quantomeno al prezzo d'acquisto (l'Ufficio ha così stimato in €. 757,00 il ricavo conseguito);

- Ritenute non operate su compensi corrisposti, perché relativamente al 2019 la Guardia di Finanza aveva rinvenuto nei locali della società n. 8 buste paga, intestate ad alcuni dipendenti, all'interno delle quali vi era sia l'assegno relativo allo stipendio che una somma di denaro, considerati quale corresponsione di emolumenti "in nero" (per €. 2.665,00) per i quali il contribuente avrebbe dovuto operare e versare le ritenute per ciascun dipendente (complessivamente quantificate in €. 612,95).

Nel merito evidenza che il tentativo di giustificare tale differenza fra incassi via POS e giornale di fondo con l'accettazione da parte dell'esercente di pagamenti in contanti sarebbe rimasto privo di qualsiasi attendibilità se non riscontrato sulla base della scheda contabile cassa contanti e il conto mastro di contabilità generale.

Su tale punto evidenza che si è già espressa questa Corte di Giustizia con sentenza n. 201/2023 del 4/09/2023 (per l'a.i. 2016) e n. 74/2025 del 10/03/2025 (per l'a.i. 2017).

Conclude chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

Con successiva memoria in vista dell'udienza di trattazione del 02.02.2026 la ricorrente ha chiesto che questa Corte dichiari la cessazione della materia del contendere per fatto estintivo sopravvenuto ex art. 1, comma 540, l. 228/2012.

Espone al riguardo che in data 24 febbraio 2025 la parte ricorrente ha presentato, a mezzo PEC, istanza di sospensione ai sensi dell'art. 1, commi 537 e seguenti, della L. 228/2012, indirizzata all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, come da documentazione prodotta in atti; – l'istanza risulta ritualmente presentata e perfezionata, essendo stata consegnata nella casella PEC dell'ente destinatario in pari data, ma nessun riscontro è mai pervenuto dall'ente creditore nei termini di legge.

Pertanto, considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 540, della L. 228/2012, decorso il termine di 220 giorni dalla presentazione dell'istanza senza risposta dell'ente, le somme oggetto della richiesta si intendono annullate di diritto, con conseguente venir meno dell'efficacia del titolo su cui si fonda la pretesa, evidenza che nel caso di specie il termine di 220 giorni, decorrente dal 25 febbraio 2025, si è integralmente compiuto in data 2 ottobre 2025, data dalla quale l'annullamento della pretesa si sarebbe perfezionato *ope legis*, senza necessità di alcun provvedimento ulteriore.

Evidenza che la cessazione della materia del contendere deriva, pertanto, non da una valutazione discrezionale, ma da un automatismo normativo, che elimina l'interesse delle parti e dell'ordinamento alla prosecuzione del giudizio.

A tale memoria ha replicato a sua volta l'Agenzia delle Entrate, evidenziando che l'istanza di Parte fa riferimento a quattro avvisi di accertamento ma di tali atti, quanto ai due avvisi di accertamento n. THQ03D300654/2024 e THQ03D300663/2024, oggetto del presente contenzioso, l'istanza di sospensione non poteva ricevere riscontro considerato che il carico non era ancora stato affidato all'agente della riscossione. Espone che l'Ufficio ha affidato il ruolo alla riscossione in data 07/04/2025, data successiva all'istanza di cui si discute.

In ogni caso, riferisce che la Società avrebbe ricevuto riscontro da parte dell'Agenzia delle entrate – Riscossione, in data 25/02/2025, con pec allegata alla memoria. L'Agente della riscossione, infatti, avrebbe comunicato alla Ricorrente che le cartelle, riferite agli avvisi di accertamento richiamati, risultavano saldate.

Con ulteriore memoria parte ricorrente, ha ulteriormente replicato alle deduzioni dell'Ufficio ed illustrato i motivi di ricorso.

Rettivamente poi, in particolare, alle deduzioni dell'Ufficio relative alla richiesta di cessazione della materia del contendere, osserva che l'unica PEC prodotta avrebbe carattere meramente informativo, proviene da un soggetto privo di potere decisorio e non integra in alcun modo un riscontro dell'ente impositore; l'asserita iscrizione a ruolo del 07 aprile 2025 è dedotta in assenza di qualsiasi estratto di ruolo o attestazione di affidamento, ovvero di prova.

Quanto al merito della contestazione principale, ribadisce che la società, operando in contabilità ordinaria, ad ogni incasso (così come le uscite) corrisponde necessariamente una movimentazione bancaria; a ogni movimentazione bancaria segue l'annotazione nei mastri contabili; i mastri confluiscono nel bilancio di esercizio; il bilancio costituisce la base delle dichiarazioni dei redditi. Si tratta di una catena logico-contabile chiusa e coerente, che renderebbe impossibile, sul piano tecnico, l'esistenza di incassi non tassati in presenza di corretta tenuta delle scritture.

Nel caso di specie, eccepisce che tutti gli incassi POS risultano dagli estratti conto bancari, sono puntualmente registrati nei mastri, confluiscono nei bilanci e sono stati integralmente dichiarati.

In assenza di prova del fatto costitutivo della pretesa – ossia dell'esistenza di ricavi effettivamente sottratti a tassazione – l'assunto dell'Ufficio resta confinato sul piano della mera congettura e non può legittimare alcuna ripresa impositiva.

Dal punto di vista fattuale e operativo, espone che la società, operante quale stabilimento balneare a vocazione ricettiva integrata, svolgendo, oltre all'attività principale di noleggio di ombrelloni e lettini, anche attività di bar, ristorante e gelateria. In tale contesto, è prassi del tutto fisiologica – e notoriamente diffusa nell'intero settore balneare – che i clienti vengano fatti accomodare e che il conto venga regolato a fine giornata o a fine serata, dopo una pluralità di consumazioni frazionate nel tempo, per ciascuna delle quali viene regolarmente emesso scontrino

fiscale, con successivo pagamento cumulativo in un'unica soluzione. In tali ipotesi, gli scontrini rappresentano le singole operazioni economiche, mentre il pagamento finale costituisce la mera modalità di regolazione finanziaria del debito complessivo. Analogamente, un unico conto complessivo potrebbe aver dato logo ad un unico scontrino a fronte dei pagamenti frazionati dei commensali.

Quanto alle sentenze rese per le annualità 2016–2017, che hanno individuato nella mancanza della prova contabile relativa alla cassa contanti la ragione del rigetto dei ricorsi osserva che tale conclusione muoverebbe da un presupposto fattuale non corretto: la documentazione relativa alla cassa contanti era stata effettivamente prodotta in atti, ma non è stata oggetto di una compiuta ed effettiva valutazione da parte del Collegio, che ha ritenuto non esistente una prova che, invece, risultava documentalmente acquisita al fascicolo. Proprio quella documentazione, indicata come decisiva, viene ora pienamente prodotta nel presente giudizio.

All'udienza del 2 febbraio 2026, comparse le parti, al termine della discussione questa Corte ha disposto con ordinanza dettata a verbale la produzione del PVC posto alla base dell'accertamento, ponendo l'incombente a carico della parte più diligente e rinviando per tale motivo all'udienza del 15 maggio 2026.

A questa udienza sono comparsi i rappresentanti delle parti che hanno confermato le rispettive conclusioni. Al termine la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Deve preliminarmente darsi atto che, in difetto di specifiche censure, non sono oggetto del ricorso le contestazioni di cui ai punti n. 1 e 3 dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2018 e il punto n. 2 (nella parte concernente le ritenute non contabilizzate sui compensi erogati ad alcuni dipendenti) dell'avviso relativo all'anno 2019.

Procedendo all'esame dei motivi di ricorso, si osserva quanto segue.

Quanto al motivo di ricorso che deduce la violazione del contraddittorio endoprocedimentale in ragione del tempo concesso per la presentazione di osservazioni e documentazione difensiva, il termine concesso – “entro 60 giorni” – coincide con il minimo previsto dall'art. 6-bis L. 212/2000. Tale *modus operandi* non appare quindi formalmente violativo della disposizione, pur apparendo indubbiamente restrittivo, perché costringe il contribuente a sfruttare tutti i sessanta giorni concessi per godere solamente del minimo di legge.

In ogni caso, la violazione di disposizioni in materia di contraddittorio per riflettersi negativamente sulla legittimità dell'atto deve aver prodotto una sostanziale ed effettiva lesione delle prerogative della difesa, circostanze che non paiono essersi verificati nel caso di specie, considerato che la difesa del contribuente ha comunque potuto svolgere le proprie deduzioni, e neppure il contraddittorio pare essersi ridotto ad un mero simulacro formale, considerato che l'atto impugnato tiene conto a sufficienza delle deduzioni difensive.

Parimenti infondata è la censura della parcellizzazione del credito e violazione del principio di economia processuale in quanto sarebbero stati notificati per i vari anni di imposta più avvisi di accertamento, pur promananti da un unico verbale. In proposito si ritiene che pur a fronte di un unico verbale le contestazioni per le varie annualità mantengano una propria autonomia e peculiarità esponendo rilievi non pienamente coincidenti. Tenuto comunque conto che, come rammenta l'ufficio, gli artt. 7 e 76 TUIR codificano il principio di autonomia dell'anno di imposta laddove statuiscono che “l'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria

autonoma”, mentre le sentenze della Corte di cassazione citate (Cass. n. 26692/2021, Cass. n. 5426/2017) sono all'evidenza non pertinenti e gli inconvenienti denunciati non paiono peraltro aver costituito un effettivo ostacolo per le facoltà difensive.

Nemmeno sussiste la nullità per vizio di sottoscrizione dell'Avviso di accertamento, in quanto sottoscritto dalla sostituta in luogo della titolare. In proposito risulta pacificamente la presenza – con un atto dispositivo n. 12 del 2022 - di una delega di firma ai reggenti dell'Ufficio nominalmente individuati e tra di essi anche la sostituta. Tale disposizione, vigente per il periodo in oggetto rende legittimo, sotto questo punto di vista, l'emissione dell'avviso impugnato.

La pretesa di sindacare le specifiche circostanze che avrebbero prodotto o meno l'assenza temporanea della direttrice provinciale e quindi se la firma dell'atto da parte del reggente sostituto fosse dovuta effettivamente ad un temporaneo impedimento della titolare dell'Ufficio non può trovare accoglimento, in quanto, una volta assodato che il sottoscrittore, come reggente indicato nominalmente, era abilitato, per effetto del provvedimento di delega e per le funzioni svolte, alla sottoscrizione, l'atto si deve ritenere regolarmente emesso in quanto legittimamente proveniente da un soggetto in grado di esprimere validamente la volontà dell'Agenzia delle Entrate verso l'esterno.

Al contrario, le circostanze che, nel caso concreto, hanno portato alla sottoscrizione da parte del sostituto, piuttosto che della direttrice, sono prive di rilievo verso i terzi e possono rilevare unicamente nei rapporti interni della stessa Amministrazione.

Nemmeno fondata è la censura che deduce la assenza della certificazione di conformità della copia notificata all'originale.

In proposito, trattandosi non di una copia digitale di un documento analogico, ma di un documento digitale nativo, la apposizione della sottoscrizione digitale su documento, tra l'altro trasmesso tramite PEC ne attesta la conformità e la corrispondenza del contenuto, senza altra attestazione. L'atto allegato al messaggio PEC ricevuto dal contribuente è esso stesso l'originale; non si tratta, infatti, di una copia foto-riprodotta dell'originale, quanto, piuttosto, del documento informatico originale generato informaticamente dall'Ufficio. Per tali motivi non trovano applicazione le disposizioni che prevedono la attestazione di conformità delle copie informatiche di documenti analogici e delle copie analogiche di documenti informatici (artt. 22 e 23 comma CAD).

Non può poi essere accolta l'istanza difensiva che chiede che venga dichiarato l'intervenuto annullamento ex lege (art. 1, comma 540, legge n. 228 del 2012) e, quindi con cessazione della materia del contendere, stante la mancata risposta alla richiesta avanzata dalla ricorrente, essendo infruttuosamente decorso il termine perentorio fissato dal comma 540 dell'art. 1 d.l. n. 228 del 2012.

In proposito, In base ai commi 537 ss. della disposizione appena richiamata il soggetto raggiunto dalla notificazione di un atto esattivo o di un atto della procedura cautelare o esecutiva può chiedere la sospensione immediata delle procedure di riscossione entro novanta giorni dal ricevimento dell'atto (termine successivamente ridotto a sessanta giorni ad opera dell'art. 1 d.lgs. n. 159 del 2015). L'istanza deve essere accompagnata da una dichiarazione con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo o la successiva cartella di pagamento o l'avviso per cui si procede sono interessati da: a) prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data anteriore a quella in cui il ruolo è stato reso esecutivo; b) un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore; c) una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore; d) una sospensione giudiziale oppure una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario della

riscossione non ha preso parte; e) un pagamento eseguito e riconducibile al ruolo, anteriore alla sua formazione; f) qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso. Ricevuta tale dichiarazione l'ente incaricato per la riscossione è tenuto a sospendere immediatamente la procedura e a inoltrare, entro dieci giorni, l'istanza all'ente creditore, tenuto a riscontrare le circostanze allegare dal contribuente. Decorsi sessanta giorni l'ente impositore è tenuto a confermare la correttezza o dell'inidoneità dell'apparato probatorio prodotto, trasmettendo, contestualmente, all'agente della riscossione il provvedimento di sospensione o sgravio o di inidoneità della documentazione presentata dal debitore a mantenere la sospensione. Nel caso in cui l'ente impositore ometta l'invio dei tali comunicazioni l'art. 1, comma 540, legge n. 228 del 2012 prevede che, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore al concessionario, le partite siano annullate, con l'automatico discarico dei relativi ruoli.

Si osserva al riguardo che spetta indubbiamente all'Ufficio provare di aver riscontrato adeguatamente detta istanza.

Ma, di contro, spetta invece al ricorrente che deduca il verificarsi della sopravvenuta estinzione della pretesa dare documentata prova dei propri assunti, con specifico riferimento ai motivi espressamente rientranti tra quelli tipizzati dal comma 538. E, quindi, chi ne eccepisce la sopravvenienza deve provare di aver presentato e regolarmente prodotto all'Agenzia delle Entrate – riscossione una domanda che renda chiari i riferimenti agli atti esattivi, cautelari o esecutivi ed ai corrispondenti avvisi di accertamento, nonché agli altri elementi che consentano di poter valutare la effettiva ricorrenza delle circostanze tassativamente indicate dalla legge.

La domanda prodotta dalla ricorrente, nel caso di specie, appare invece priva di ogni documentazione e specificazione delle ragioni che avrebbero prodotto il venir meno della pretesa, non essendo stata prodotta altra documentazione a corredo.

La assoluta carenza documentale della istanza, che si limita ad un elenco di avvisi di accertamento, inficia invece la validità della stessa e impedisce la produzione dell'effetto estintivo invocato.

Ulteriormente, si osserva che, tanto meno, risulta effettivamente, come eccepito dall'Agenzia, se per i due avvisi di accertamento fossero già stati emessi e consegnati i ruoli e, quindi se, effettivamente, i due avvisi impugnati fossero già stati compendati da parte dell'agente della riscossione in un atto esattivo o in un atto della procedura cautelare o esecutiva (dei quali sia data prova della ricezione da parte dell'istante).

In proposito, come obiettato condivisibilmente dall'Ufficio, tenuto conto della notifica degli avvisi avvenuta in data 20.12.2024, e che, come leggibile nelle avvertenze degli stessi atti (punto n. 10), "decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento delle somme dovute (che coincide con il termine per presentare ricorso), gli importi di seguito indicati saranno affidati all'Agente della Riscossione", deve ritenersi che la consegna dei ruoli fosse avvenuta solo successivamente al 20 di marzo 2025, mentre l'istanza di sospensione è stata presentata precedentemente, in data 24 febbraio 2025.

È evidente, difatti, che solo la previa notifica di atti esattivi o cautelari (e con esclusivo alle effettive pretese ivi recate), che devono essere specificamente indicati e documentati nella istanza, consente la nascita in capo ai soggetti destinatari del dovere di esaminare le richieste e di rispondere al fine di evitare la formazione del silenzio-assenso.

Non vi era pertanto alcun obbligo di rispondere con riferimento ad avvisi di accertamento che al momento della istanza non potevano ancora essere oggetto da parte dell'agente della riscossione di

atti esattivi o cautelari.

Deve essere invece accolto il motivo di merito che, in relazione ai due anni di imposta oggetto degli avvisi di accertamento impugnati, impugna il principale recupero e cioè l'emersione di ricavi non contabilizzati per €. 73.715,89 e €. 59.456,57 (di cui €. 6.701,45 ed €. 5.945,66 a titolo di IVA), risultati dal raffronto fra pagamenti da parte dei clienti attraverso il POS con il giornale di fondo elettronico dei registratori di cassa in uso alla società, che avrebbe dimostrato che non sono stati emessi nei due anni in oggetto, rispettivamente n. 641 e 631 scontrini fiscali.

In proposito ritiene questa Corte di accogliere la censura rivolta al metodo seguito dai verificatori, che si sono limitati a confrontare gli importi dei pagamenti tramite POS ricavati dai giornali di fondo elettronico dei registratori di cassa con i documenti fiscali emessi, e dalla cui differenza avrebbero individuato gli importi asseritamente sottratti ad imposizione.

È certo vero che una simile discordanza potrebbe costituire un elemento indiziario di evasione ma, di contro, a fronte delle obiezioni della parte era onere dei verificatori e dell'Ufficio prendere in esame a riscontro anche gli altri dati derivanti dagli altri documenti contabili prodotti al fine di riscontrare se quella discordanza comportasse effettivamente una sottrazione di ricavi sottratti ad imposizione.

Tale documentazione è stata prodotta in questo giudizio dalla parte (partitario generale, mastri di cassa, prospetti analitici, bilanci, estratti di conto corrente e libri di fondo dei registratori di cassa) la quale ha sostenuto che gli importi complessivi, derivanti dagli incassi tramite POS e per contanti erano state comunque contabilizzate e che quindi tutti quegli incassi erano comunque stati assoggettati ad imposizione.

In sostanza, è rimasta priva di riscontro da parte dell'Ufficio la obiezione principale della società ricorrente che ha evidenziato che, nonostante la documentazione prodotta (operando in regime di contabilità ordinaria) non erano stati minimamente analizzati né gli incassi tramite contanti né i flussi complessivi di denaro provenienti dagli incassi tramite POS, riversati prima nei conti bancari e poi registrati nei mastri ed in seguito riprodotti nei bilanci, e in ragione della quale la società ha affermato la piena coincidenza ed ha negato che la divergenza tra incassi rilevati tramite POS e corrispettivi dichiarati si traducesse effettivamente in ricavi non dichiarati, mentre ha offerto delle ipotesi giustificative della possibile discordanza tra gli incassi tramite Pos ed il numero dei documenti fiscali, in ragione della specifica attività di impresa esercitata.

Si osserva, in proposito, che a mente del nuovo comma 5-bis introdotto nell'art. 7 del d.lgs. n. 546/1992 si prevede che «il giudice deve fondare la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annullare l'atto impositivo se la prova della fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa e l'irrogazione delle sanzioni».

Non giova nemmeno all'Ufficio il richiamo ai precedenti favorevoli di questa Corte riferiti ad altre annualità (sentenza n. 201/2023 del 4/09/2023 e n. 74/2025 del 10/03/2025) e comunque non definitive. Infatti, in quelle decisioni la corte aveva respinto il ricorso limitandosi ad osservare che al fine di provare i propri assunti sarebbe stato necessario anche la produzione della scheda contabile "cassa contanti" che invece mancava.

Ma, come si è visto, in questo giudizio, in realtà, i documenti in questione sono stati prodotti dalla parte ma, nondimeno, nessuna osservazione al riguardo è stata sollevata dall'Ufficio e, in ogni caso, relativamente a tutta la documentazione prodotta, non sono stati sollevati specifici rilievi di sorta, restando una mera ipotesi che gli importi incassati tramite POS ed ai quali non era stato possibile

ricondere uno scontrino fiscale fossero stati sottratti all'imposizione.

Così aversata non è possibile, sulla scorta del solo rilievo sollevato, giungere ad una affermazione che confermi la contestazione contenuta nell'atto impugnato che, quanto al rilievo specifico, deve pertanto essere annullato.

L'accoglimento del ricorso sul punto travolge ovviamente anche il correlato e dipendente rilievo che assumeva che le somme contestate fossero state sottratte a tassazione e distribuite ai soci come utili extracontabili, sicché entrambi gli avvisi devono essere annullati sul punto, con correlata rideterminazione delle sanzioni e degli interessi, che restano solo per le riprese non oggetto di impugnazione, come indicato in precedenza, ed espungendo invece ogni effetto prodotto dalle riprese fiscali ritenute non fondate ed annullate.

L'accoglimento così come sopra delimitato, oltre al rigetto dei restanti motivi di impugnazione, consente la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Ravenna, li 15 maggio 026

Il Presidente – est.

Paolo Novelli

